

## Proposta di legge

### Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023

#### Relazione illustrativa

**Art. 1:** La legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo. In particolare l'articolo 23 bis “Approvazione del piano operativo intercomunale” prevede che a partire dall'anno 2020 con deliberazione di giunta regionale sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani operativi intercomunali. Con deliberazione di Giunta n. 81/2020 è stato approvato uno specifico programma di finanziamento per la concessione dei contributi regionali da destinare alla redazione dei piani operativi intercomunali, con un budget complessivo pari a € 410.356,83 a valere sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022. Con il successivo decreto dirigenziale n.15761/2020 è stata approvata la graduatoria relativa al bando per la concessione dei relativi contributi finalizzati alla redazione dei POI; le risorse a disposizione hanno permesso di finanziare solo tre progetti dei sei in graduatoria, di cui due finanziati interamente ed uno parzialmente. Ai fini dello scorrimento della graduatoria con la presente disposizione si prevede la modifica del comma 6 bis dell'articolo 255 della l.r. 65/2014 “Norma finanziaria” unicamente per incrementare per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa attualmente vigente (euro 117.000,00) della sopra indicata somma di euro 126.000,00. Con il presente intervento normativo quindi la spesa autorizzata per il 2021 diventa pari all'importo massimo di euro 243.000,00.

**Art. 2:** La norma in oggetto risulta predisposta al fine di adeguare il tetto di spesa fissato dal comma 1 dell'articolo 9 l.r. 77/2017 al nuovo importo di euro 310.000,00 in conseguenza delle ulteriori risorse (pari ad euro 25.000,00) a tal fine stanziato parallelamente per l'anno 2021 nell'ambito della contestuale pdl di prima variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Il citato importo di euro 25.000,00 è pari al costo della campagna per la promozione del numero unico 1522, ovvero il numero dedicato alle vittime di violenza di genere, ai fini della sua prosecuzione anche per l'anno 2021. La quantificazione della spesa si basa sulla considerazione della spesa storica per l'azione. Si tratta di una campagna ormai consolidata che ha raggiunto i target più diversi ed ampi ed ha dato ottimi risultati, anche grazie ad una apposita sezione del sito web a ciò dedicata. La copertura finanziaria del citato importo di euro 25.000,00 risulta garantita attraverso storno.

**Art. 3:** La presente disposizione consegue alla rimodulazione del cronoprogramma dell'intervento, che vede la conclusione dell'attività di progettazione e la relativa previsione del saldo nel 2022. Infatti con l'accordo di programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana ed il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato, relativamente in particolare alla progettazione dell'estensione del sistema tramviario fiorentino verso l'ospedale Meyer, a parità di risorse complessivamente destinate al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica (euro 100.000,00) della linea T1, si prevede lo spostamento di quota parte delle risorse - pari ad euro 25.000,00 - a valere sull'annualità 2022, in considerazione della prevista esigibilità della spesa.

**Art. 4:** Il periodo di emergenza sanitaria covid 19 ha determinato un rallentamento delle attività di progettazione e realizzazione delle opere riguardanti le piste ciclabili di interesse regionale per le quali sono stati destinati dall'articolo 14 della l.r. 77/2017 i fondi per la manutenzione. In particolare opere che dovevano essere già ultimate nel 2020 si completeranno nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022. La norma pertanto provvede unicamente a ridurre il tetto di spesa massimo autorizzato per il triennio 2021/2023 dal citato articolo 14 della l.r. 77/2017, dell'importo di complessivi euro 135.000,00 (di cui euro 55.000,00 per l'annualità 2021 ed euro 80.000,00 per l'annualità 2022). La riduzione degli stanziamenti per le annualità 2021 e 2022 è correlata alla previsione di contributi di pari importo agli enti locali per la progettazione di ciclovie di interesse regionale.

**Art. 5:** L'articolo dispone la rimodulazione e l'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 23 della l.r. 98/2020 per la realizzazione degli interventi sul sistema viario di Pisa. È previsto lo slittamento di euro 4.000.000,00 dal 2022 al 2023 a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma.

**Art. 6:** Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2021 abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.), la Regione, allo scopo di diffondere la corretta educazione alimentare e la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari, può continuare a svolgere le attività di promozione del consumo di prodotti agricoli, di prodotti della pesca, dell'acquacoltura e alimentari toscani provenienti dalla filiera corta, anche rivolte ai nidi di infanzia, alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie, ovvero le attività previste dall'articolo 1 della l.r. 75/2019, che non è stato oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale. Considerato che si tratta di attività istituzionali di promozione dei prodotti agricoli toscani, la Regione attua tali interventi tramite gli ordinari strumenti della programmazione regionale ed europea e pertanto la l.r. 75/2019 può essere integralmente abrogata.

**Art. 7:** Con questa disposizione si persegue la finalità di completare il finanziamento degli interventi a favore del sistema neve, di cui al bando "Sistema neve in Toscana 2022" approvato con decreto dirigenziale n. 18682/2020, mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna. Gli interventi di sostegno saranno erogati con l'obiettivo di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, di sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei tre comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico e sociale, di promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, di promuovere il mantenimento dei livelli occupazionali anche dell'indotto delle aree di montagna vocate agli sport invernali. Gli interventi saranno attuati in conformità ai sensi della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

**Art. 8:** Con la presente disposizione viene previsto in favore della Fondazione festival Pucciniano un contributo fino all'importo massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2021, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio. A tal fine si effettua altresì anche l'ulteriore proroga del periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione fino al 31.12.2021. I mutui ancora in essere per la costruzione del Gran Teatro Giacomo Puccini sono due, scadenti l'uno il 30.06.2025 e l'altro il 31.12.2034. La copertura finanziaria della spesa – avente carattere *una tantum* – pari ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2020 risulta garantita per mezzo delle risorse aggiuntive stanziare nell'ambito della contestuale proposta di legge di variazione al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

**Art. 9:** La modifica dell'articolo 3 della l.r. 97/2020 è necessaria per prevedere che l'assegnazione del contributo per le annualità 2022 e 2023 sia disciplinata con delibera di Giunta regionale e quindi non più con specifici accordi, al fine di semplificare l'attività amministrativa. Non si prevedono modifiche agli stanziamenti di bilancio.

**Art. 10:** L'articolo autorizza la concessione di contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla Città Metropolitana di Firenze e della viabilità provinciale di Pistoia. Per quanto riguarda l'intervento nella Città Metropolitana di Firenze (di cui al comma 1 lettera a) la progettazione relativa alla SP 107 "di Legri e del Carlone" è necessaria per interventi di adeguamento, ripristino e potenziamento dell'intero tracciato. Il contributo ammonta a 200.000,00 euro per il 2022. La quantificazione è stata operata sulla base del costo previsto per la progettazione di interventi simili cui si contribuisce fino al 100%.

Per quanto riguarda l'intervento nella Provincia di Pistoia (comma 1 lettera b), è previsto il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 Montalese, nel tratto Sant'Agostino (PT) – Montale per dare seguito al Protocollo d'Intesa stipulato tra Regione Toscana, Provincia di Pistoia e Comuni di Pistoia e Montale. La variante consente di evitare l'attraversamento del centro abitato di Pontenuovo nel Comune di Pistoia, oggetto di una mole di traffico pesante che mina la sicurezza dei pedoni fra i quali negli ultimi anni si registrano diversi incidenti mortali. La strada attualmente è limitata al traffico superiore a 5 tonnellate, esclusi mezzi autorizzati, il che ha portato ad una maggiore sicurezza degli utenti ma con una forte limitazione per le attività produttive della zona limitrofa. Il contributo ammonta a 175.000,00 euro per il 2022. La quantificazione è stata operata sulla base del costo previsto per la progettazione di interventi simili cui si contribuisce fino al 100%.

**Art. 11:** Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla FI-PI-LI, è necessaria una norma con la quale la Giunta sia autorizzata ad erogare alle società autostradali A11 e A12 il contributo massimo di 75.000,00 (anno 2021) e 200.000,00 (anno 2022) a seguito di stipula di specifica convenzione. La misura è già stata finanziata nel 2020 con 180.000,00 euro, stanziati dalla l.r. 65/2019, articolo 31.

**Art. 12:** Il settore fieristico-espositivo è uno dei comparti dell'economia, nazionale e regionale che maggiormente ha avuto ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologia del COVID-19, causati oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportano l'annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni. Per favorirne la ripresa economica ed il rilancio delle attività è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio. L'intervento prevede un contributo a fondo perduto da assegnare sulla base di parametri legati alla superficie netta coperta delle società di gestione degli enti fieristici ed alla organizzazione diretta di almeno tre manifestazione, di cui una a livello internazionale, nel periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2022. Destinatari dell'intervento sono gli enti fieristici localizzati sul territorio regionale ed identificabili ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) della l.r. 62/2018 (Codice del commercio).

L'ente fieristico deve avere in disponibilità, a qualunque titolo, un quartiere fieristico con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 del Regolamento regionale sul commercio approvato con DPGR del 9 aprile 2020, n.23/R/2020. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario sarà rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista. L'articolo disciplina l'aiuto che la Regione intende attivare al fine di favorire la ripresa dell'attività economica in favore degli enti fieristici a seguito degli effetti dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale (comma 1), per il cui ottenimento, l'ente fieristico - nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022 - deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale (comma 2). Il contributo è calcolato in base alla "superficie netta" coperta a disposizione degli espositori e sarà assegnato in maniera provvisoria e condizionata all'effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni (comma 3) ed è determinato entro i limiti delle risorse disponibili, procedendo ad un ricalcolo dello stesso in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista in presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili (comma 4). Per l'attivazione dell'intervento è previsto uno stanziamento nel bilancio regionale fino ad un massimo di euro 727.858,59 (comma 5).

**Art. 13:** La presente norma intende assicurare alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia - un contributo straordinario pari a euro 110.000 per l'annualità 2022, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari, in coerenza con l'articolo 2 della l.r. 40/2020. L'articolo 2 della l.r. 40/2020 fa riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 65/2019 in merito alla necessità di procedere a specifiche verifiche dell'integrità materiale del patrimonio acquisito e all'articolo 60, comma 1, per l'utilizzazione degli spazi di collocazione e per la custodia del patrimonio Alinari, stoccato nella sua interezza presso il magazzino Art Defender a Calenzano, una struttura specializzata nella conservazione delle opere d'arte. Se le operazioni di verifica e controllo mentre i lavori per l'approntamento delle future sedi di conservazione ed esposizione si protrarranno quantomeno a tutto

l'anno 2022, occorre rivedere la durata prevista per il deposito del patrimonio presso Art Defender per garantire continuità al servizio. Nel 2022, in accordo con la Fondazione Alinari per la Fotografia FAF, alla quale è stato ceduto in uso l'intero patrimonio Alinari, è stato convenuto che il costo del servizio venisse sostenuto da parte della Fondazione, prevedendo tuttavia un'integrazione straordinaria delle risorse a disposizione della stessa con un contributo *una tantum* di euro 110.000,00 per il 2022, essendo la parte restante del costo previsto a carico delle risorse ordinarie della Fondazione. Si ritiene che a partire dal 2023 il materiale possa essere accolto nelle sedi definitive di conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari e pertanto si possa lasciare la struttura specializzata individuata.

**Art. 14:** La norma prevede la concessione di un contributo straordinario al comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica. Il comune di Pontedera, con l'obiettivo di conoscere il grado di affidabilità sismica degli edifici scolastici del territorio comunale attraverso uno studio di vulnerabilità sismica aveva partecipato ad una procedura pubblica promossa da Regione Toscana per l'erogazione di contributi per indagini e verifiche tecniche previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 su edifici pubblici strategici e/o rilevanti di proprietà. Tra gli studi finanziati dal bando regionale è risultato lo studio di vulnerabilità sismica Scuola Media Curtatone e Montanara, un complesso scolastico che ospita 23 classi (7 della scuola primaria e 15 della secondaria di primo grado) e oltre 600 studenti che rappresenta una delle più rappresentative istituzioni scolastiche sotto il profilo storico ed indentitario della città. Le risultanze di tali studi in corso di formalizzazione porteranno alla necessità di inibire totalmente l'uso dell'immobile in assenza di interventi strutturali importanti per ripristinare condizioni di sicurezza statica dell'edificio. L'amministrazione comunale intende avviare al più presto una spedita procedura di evidenza pubblica al fine di individuare offerte per l'acquisto da parte dell'ente di un immobile da destinare a ad edilizia scolastica e con dimensioni minime per ospitare 23 classi e gli uffici amministrativi (oltre 3.000 mq), già ristrutturato e ceduta dalla proprietà "chiavi in mano" in modo da poterci collocare le classi a partire dal settembre 2022. L'immobile potrà costituire anche un volano rispetto ad altri interventi sugli edifici di edilizia scolastica vetusti o inadeguati alle condizioni di sicurezza richieste dalle normative che il comune ha in corso di programmazione. La norma prevede un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 essendo la parte restante del costo (previsto in complessivi 5/6 milioni di euro) garantito da parte del comune beneficiario.

**Art. 15:** La Regione Toscana, nell'ambito dell'attività gestionale del suo patrimonio immobiliare, ha stipulato contratti di concessione e di affitto per locali adibiti ad attività commerciali, fieristiche e congressuali. L'emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata a gennaio 2020 e non ancora conclusa, ha imposto interventi pubblici di massima efficacia ed un'azione coordinata ed incisiva per contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati della crisi pandemica. Con riguardo ai canoni di concessione su immobili regionali per lo svolgimento di attività commerciali, la Regione Toscana ha già riconosciuto, nell'esercizio 2020, con decreto del competente settore regionale, la riduzione del canone del 90%, ai sensi dell'articolo 1467 del Codice civile, per il periodo di chiusura totale delle attività a decorrere dal 12 marzo 2020 fino al 18 maggio 2020. Le iniziative di Regione Toscana si pongono in linea con la normativa statale relativa alle misure per contrastare gli effetti sull'economia della crisi pandemica, come ad esempio la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la quale all'articolo 54 prevedeva che "Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Tuttavia il perdurare della crisi epidemiologica e le inevitabili ripercussioni sui vari settori dell'economia maggiormente colpiti hanno richiesto un'ulteriore mobilitazione di tutte le risorse disponibili per il prossimo rilancio economico e sociale della Regione, come confermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.7 del 18 maggio 2021, che ha precisato che è possibile una riduzione degli affitti dei beni immobili degli enti locali dati in locazione agli esercizi commerciali. Come risulta dalle statistiche dei vari comparti, anche nel

2021 uno dei settori economici in maggiore sofferenza è il commercio al dettaglio, anche se al suo interno si evidenziano risultati diversi rispetto alle varie categorie merceologiche. Il meccanismo previsto dalla presente legge per sostenere le attività economiche colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone che i canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, siano ridotti per l'anno 2021 in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019. Gli importi delle riduzioni sono calcolati con riferimento ad ogni singola mensilità o a periodi diversi a seconda del periodo di copertura del canone previsto dal contratto. La percentuale di riduzione dei canoni risultante da questo calcolo proporzionale sarà riportata al decile inferiore e potrà variare da un minimo del 20% ad un massimo del 90%. Le riduzioni del canone quindi varieranno da un minimo del 20 %, escludendo così le riduzioni di incasso inferiori a questa percentuale, ad un massimo del 90% anche in caso di incassi pari a zero. Tali calcoli dovranno essere effettuati dai concessionari sulla base degli incassi rilevati nel 2021 in confronto al risultato economico del corrispondente mese del 2019. Inoltre si è ritenuto opportuno prevedere specifiche misure anche in relazione alle concessioni sottoscritte con la Regione Toscana in un mese successivo al gennaio 2019, che sarebbero state inevitabilmente escluse seguendo la predetta metodologia di calcolo. Quindi, nel caso di contratti sottoscritti successivamente al gennaio 2019, per i mesi in cui non è possibile il confronto fra gli incassi si applicherà una riduzione forfettaria del 20%, ritenuta un minimo da prevedere in relazione al calo complessivo dei consumi. Nel caso in cui i contratti prevedano un canone riferito a periodi diversi dalla mensilità, i calcoli sopra detti si riferiranno a detto periodo, ad esempio trimestrale, semestrale o annuale. Nella legge si è dato atto che, qualora i canoni siano già stati pagati, si può procedere alla compensazione delle somme versate in eccesso con i canoni ancora da corrispondere.

**Art.16:** L'articolo "Copertura finanziaria" della pdl ha due finalità:

- al comma 1 prevede l'inserimento della clausola di neutralità finanziaria relativamente all'articolo 9;
- al comma 2 invece si afferma che agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della pdl si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021-2023, con la contestuale proposta di legge di variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

**Art. 17:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, se ne dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.